

CONTENUTO

ATTI DELL'ASSEMBLEA

158. DELIBERA sull'approvazione dell'Accordo di cofinanziamento della costruzione del nuovo edificio dell'Ospedale generale di Pola 422
- L' ACCORDO DI COFINANZIAMENTO DELLA COSTRUZIONE DEL NUOVO EDIFICIO DELL'OSPEDALE GENERALE DI POLA..... 423
159. DELIBERA sull'assegnazione del benessere definitivo alla Proposta di Contratto d'attuazione del programma di sviluppo „Brijuni Rivijera“ nelle ubicazioni Pineta, Idroscalo e Isola S. Caterina – Monumenti 424
- CONTRATTO d'attuazione del programma di sviluppo "Brijuni Rivijera", nelle ubicazioni Pineta, Idroscalo e Isola di S. Caterina–Monumenti..... 425

ATTI DELL'ASSEMBLEA

158

Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, n. 10/09), l'Assemblea regionale della Regione Istriana alla seduta tenutasi il giorno 28 luglio 2011 emana la

DELIBERA**sull'approvazione dell'Accordo di cofinanziamento della costruzione del nuovo edificio dell'Ospedale generale di Pola****I**

Si approva il Contratto di cofinanziamento della costruzione del nuovo edificio dell'Ospedale generale di Pola, Classe: 550-01/04-01/11, Sigla amm.: 2163/1-02/1-11-81, firmato ad Umago il 28 luglio 2011 da parte del Governo della Repubblica di Croazia, rappresentato dalla Presidente Jadranka Kosor, dalla Regione Istriana rappresentata dal Presidente Ivan Jakovčić, e dell'Ospedale generale di Pola rappresentato dal direttore Lems Jerin.

II

S'incarica il Presidente della Regione Istriana ad intraprendere, in collaborazione con gli organi amministrativi competenti, tutte le attività necessarie per la preparazione dei documenti operativi e l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo in questione e di inoltrarli agli organi competenti per l'ottenimento del benessere.

III

L'Accordo di cofinanziamento della costruzione del nuovo edificio dell'Ospedale generale di Pola è parte integrante della presente Delibera.

IV

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

Classe: 510-01/11-01/10

Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3

Pisino, 28 luglio 2011

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente dell'Assemblea regionale della Regione Istriana
f-to Dino Kozlevac

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA, rappresentato da Jadranka Kosor, dipl. iur.,
Presidente del Governo della Repubblica di Croazia (nel prosieguo del testo: Governo),**

**LA REGIONE ISTRIANA, Via Flanatica 29, Pola, rappresentata dal Presidente Ivan Jakovčić (nel
proseguo del testo: Regione)**

e

**L'OSPEDALE GENERALE DI POLA, rappresentato dal direttore prim. Lems Jerin dr. med. (nel
proseguo del testo: OG Pola), stipulano il giorno 28 luglio 2011**

L' ACCORDO DI COFINANZIAMENTO DELLA COSTRUZIONE DEL NUOVO EDIFICIO DELL'OSPEDALE GENERALE DI POLA

Articolo 1

Le parti dell'accordo stabiliscono che il Governo e la Regione hanno aderito assieme al finanziamento della costruzione del nuovo edificio nel quale verrà svolta l'attività dell'Ospedale generale di Pola, secondo le modalità e le condizioni stabilite nell'Accordo di costruzione del nuovo ospedale generale di Pola, stipulato il giorno 10 giugno 2005, Classe: 550-01/04-01/11, Sigla amm.: 2163/1-02/1-05-4, l'Accordo quadro sul cofinanziamento della realizzazione della documentazione progettuale, l'esecuzione dei lavori e il controllo tecnico della costruzione del nuovo Ospedale generale di Pola, stipulato il giorno 4 maggio 2007, Classe: 404-01/07-01/12, Sigla amm.: 534-06-02/10-07-1 e l'Accordo quadro sul proseguimento dei lavori di costruzione del nuovo edificio dell'Ospedale generale di Pola, Classe: 406-09/10-04/02, Sigla amm.: 534-07-2-3/1-10-1, del 19 luglio 2010. Le copie di questi accordi sono allegate al presente Accordo.

Le parti dell'accordo stabiliscono che in base all'art. 6 commi 1 e 2 della Legge sulle zone di particolare tutela statale (Gazzetta ufficiale, n. 86/2008 e 57/2011) nella Regione Istriana i comuni rientranti nel terzo gruppo delle zone di particolare tutela statale sono: Grisignana, Lanischie e Portole e agli assicurati dei comuni indicati l'OG Pola offre servizi di tutela sanitaria.

Articolo 2

Il valore stimato dell'investimento per la costruzione del nuovo edificio dell'OG Pola ammonta a 800.000.000,00 kune (in lettere: ottocento milioni di kune).

Il valore pianificato dei lavori ammonta a 600.000.000,00 kune (in lettere: seicento milioni di kune), e i lavori vengono finanziati nel modo seguente:

- Il Governo partecipa con un finanziamento del 75%
- La Regione partecipa con un finanziamento del 25%.

Il valore pianificato dell'attrezzatura ammonta a 200.000.000,00 di kune (in lettere: duecento milioni di kune). Il Governo e la Regione concordano che concorreranno assieme per i fondi strutturali dell'Unione Europea nell'anno 2014.

Articolo 3

Le parti dell'Accordo stabiliscono di aver soddisfatto tutti i presupposti per la chiusura dei lavori relativi alla stesura dei progetti d'esecuzione e dei preventivi d'esecuzione in base ai quali si acquisiscono le condizioni per stabilire il valore stimato dell'investimento (edilizia e allacciamenti elettrici).

L'OG Pola s'impegna ad attuare una procedura aperta d'acquisto pubblico dei mezzi finanziari per il finanziamento del contratto dei lavori pubblici tramite un finanziamento a lungo termine con una scadenza per l'estinzione di 20 anni, prima rata entro 5 anni. La condizione per l'avvio della procedura d'acquisto pubblico dei mezzi finanziari tramite un finanziamento a lungo termine è soddisfatta dalla delibera del Governo della Repubblica di Croazia con la quale il Governo s'impegna a dare la garanzia statale per il rimborso del finanziamento.

Articolo 4

Le parti dell'Accordo concordano comunemente che l'OG Pola inizierà la procedura di acquisto pubblico dei lavori e della supervisione tecnica sull'esecuzione dei lavori entro un termine massimo di 30 giorni dopo la stipulazione del Contratto di finanziamento a lungo termine.

Articolo 5

Le parti s'impegnano a risolvere mediante comune accordo tutte le controversie che eventualmente si dovessero manifestare riguardo all'attuazione del presente Accordo, altrimenti queste verranno risolte dal tribunale competente per materia.

Articolo 6

Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui viene firmato da tutte le parti menzionate.

Articolo 7

Il presente Accordo è redatto in 6 (sei) copie uguali di cui ogni parte ne conserva due.

num.: 6418/11 Umago, 28 luglio 2011	Classe: 550-01/04-01/11 Sigla amm.: 2163/1-02/1-11-81 Umago, 28 luglio 2011	Classe: 510-05/11-01/01 Sigla amm.: 5030104-11-1,2 Umago, 28 luglio 2011
--	---	--

Per l'OG Pola**Per la Regione Istriana****Per il Governo della Repubblica di Croazia****Il Direttore
Prim. Lems Jerin, dr. med.****Il Presidente della Regione
Ivan Jakovčić****La Presidente del Governo
Jadranka Kosor, dipl. iur.**

159

Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, n. 10/09) e della Delibera sull'approvazione del Contratto sociale d'istituzione della Società „Brijuni Rivijera“ („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, n. 7/03 e 17/06), l'Assemblea regionale della Regione Istriana alla seduta tenutasi il giorno 28 luglio 2011 emana la

DELIBERA

sull'assegnazione del benessere definitivo alla Proposta di Contratto d'attuazione del programma di sviluppo „Brijuni Rivijera“ nelle ubicazioni Pineta, Idroscalo e Isola S. Caterina – Monumenti

I

Viene dato il benessere definitivo alla Proposta del Contratto d'attuazione del programma di sviluppo „Brijuni Rivijera“ nelle ubicazioni Pineta, Idroscalo e Isola S. Caterina – Monumenti.

II

Si autorizza il Presidente della Regione Istriana a firmare con il Governo della Repubblica di Croazia il Contratto di cui al punto I della presente Delibera.

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

Classe: 334-01/11-01/01
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-14
Pisino, 28 luglio 2011

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente dell'Assemblea regionale della Regione Istriana
f-to Dino Kozlevac

1. **La Repubblica di Croazia**, proprietario degli immobili e fondatrice della società Brijuni Rivijera s.r.l., (nel prosieguo del testo: Repubblica di Croazia), rappresentata da _____,
2. **La Regione Istriana**, fondatrice della società Brijuni Rivijera s.r.l. (nel prosieguo del testo: Regione Istriana), rappresentata dal Presidente Ivan Jakovčić,
3. **La Città di Pola**, proprietario catastale degli immobili (nel prosieguo del testo: Città di Pola), rappresentata dal Sindaco Boris Miletić,
4. **La Città di Dignano**, proprietario catastale degli immobili (nel prosieguo del testo: Città di Dignano), rappresentata dal Sindaco Klaudio Vitasović,
5. **Il Comune di Fasana**, proprietario catastale degli immobili (nel prosieguo del testo: Comune di Fasana), rappresentato dal Sindaco Ada Damjanac,
6. **La Società Brijuni Rivijera s.r.l.**, Pola, Riva 8, (nel prosieguo del testo: Brijuni Rivijera), rappresentata dal direttore Ratomir Ivičić.

Il giorno _____, a _____ stipulano il seguente

CONTRATTO

d'attuazione del programma di sviluppo "Brijuni Rivijera", nelle ubicazioni Pineta, Idroscalo e Isola di S. Caterina–Monumenti

SCOPO E OBIETTIVO DEL CONTRATTO

Articolo 1

(1) Con il presente Contratto le parti contraenti stabiliscono un comune interesse, quello della Repubblica di Croazia, della Regione Istriana e delle unità d'autogoverno regionale Città di Pola, Città di Dignano, Comune di Fasana e della società Brijuni Rivijera, a realizzare lo stesso obiettivo – il programma "Brijuni Rivijera" (nel prosieguo del testo: Programma) e ad iniziare la sua attuazione, emanando la delibera con cui si bandisce il concorso per il miglior offerente e la gestione del terreno secondo il modo e i presupposti stabiliti dal presente Contratto.

(2) Lo scopo del Contratto è la realizzazione del Programma di cui al comma 1 del presente articolo attraverso l'uso economico degli immobili militari e altri immobili in Istria che non presentano prospettive, il che influirà significativamente sullo sviluppo economico, l'occupazione e il miglioramento del benessere della popolazione della Repubblica di Croazia.

(3) Con il presente Contratto la Repubblica di Croazia e la Regione Istriana quali fondatori della Brijuni Rivijera, e la Repubblica di Croazia come proprietaria degli immobili, procedono all'attuazione del programma di sviluppo "Brijuni Rivijera" conformemente alla visione e agli obiettivi stabiliti dal Contratto sociale sull'istituzione della Società a responsabilità limitata Brijuni, del 3 luglio 2003 e dalla modifica del Contratto del 6 febbraio 2007.

(4) La Città di Pola, la Città di Dignano e il Comune di Fasana si associano all'attuazione del programma "Brijuni Rivijera" in qualità di proprietari catastali degli immobili compresi nel programma.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 2

(1) L'oggetto del presente Contratto è di regolare i rapporti reciproci riguardo alla gestione degli immobili compresi nel Programma e di delegare la Brijuni Rivijera a bandire il concorso per la scelta del miglior offerente per ogni singolo punto, tenendo conto di determinati presupposti.

(2) Il programma si svolgerà nei punti Pineta, Idroscalo e Isola S. Caterina–Monumenti, in Istria, secondo la modalità stabilita e descritta nel presente Contratto.

(3) Tutti i contratti che si stipuleranno in base al presente Contratto, dovranno venir stipulati alle stesse condizioni, secondo i criteri stabiliti dal presente Contratto.

DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI NELLE UBICAZIONI PINETA, IDROSCALO E ISOLA DI S. CATERINA-MONUMENTI

Articolo 3

(1) Le parti contraenti stabiliscono precedentemente:

1. che per le zone-ubicazioni di cui all'art. 2 comma 2 del presente Contratto sono stati emanati i documenti d'assetto territoriale a livello dei piani d'assetto territoriale regionale e comunale (cittadino) contenenti i dati essenziali sulla destinazione del territorio, ma conformemente a tali piani non si possono formare particelle edili fino a quando non verranno emanati i piani d'assetto urbanistici o particolareggiati.

2. che il territorio compreso nelle ubicazioni di cui all'art. 2 comma 2 secondo i piani d'assetto territoriali in vigore è destinato per: a) l'attività alberghiera e il turismo; b) edilizia a finalità mista e c) sport e ricreazione, come pure che esse prescrivono i coefficienti di sfruttamento e le condizioni quadro di edificazione con definite le particelle edili.

3. che al momento della stipulazione del presente Contratto, per i motivi indicati nei precedenti due punti, fino a quando non verranno emanati i piani d'assetto territoriale conformemente alla Legge sull'assetto territoriale e l'edilizia ("Gazzetta ufficiale", 76/2007, 38/2009 e 55/2011) e la Legge sulla tutela ambientale ("Gazzetta ufficiale", 110/2007), l'ottenimento dei permessi d'ubicazione (per tutti gli edifici a destinazione alberghiera e turistica) e l'elaborazione degli studi di lottizzazione nonché l'attuazione degli stessi nel catasto e nel libro fondiario, non si può definire quello che si costruirà su una singola particella edile, rispettivamente in che modo si disporrà di un singolo immobile di proprietà delle parti contraenti (aggravio con diritto di costruzione o servitù, oppure dando in affitto).

(2) Viene stabilito che nei punti che comprendono il Programma si trovano le caserme, ovvero un grosso numero di edifici militari di dimensioni maggiori o minori, il tutto descritto negli allegati 1.1., 2.1. e 3.1. del presente Contratto, parti integranti dello stesso.

(3) Nel corso della realizzazione del Programma si terrà conto del fatto che nelle singole ubicazioni a ciascuno, secondo norme stabilite che riguardano le concessioni, venga garantito un accesso indisturbato al demanio marittimo.

MODO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Articolo 4

Le parti contraenti decidono di attuare il Programma nella maniera seguente:

- a) La Brijuni Rivijera bandirà il concorso per la scelta del miglior offerente per ogni determinata ubicazione con la quale stipulerà il contratto sulla scelta dell'investitore per quella determinata ubicazione.
- b) Le unità d'autogoverno locale di cui al punto c) emaneranno i piani urbanistici e/o particolareggiati d'assetto territoriale
- c) dopo l'emanazione dei piani di cui al punto b), la Repubblica di Croazia, la Città di Pola, la Città di Dignano e il Comune di Fasana stipuleranno con la Brijuni Rivijera il contratto istitutivo del diritto di costruzione sugli immobili di una singola ubicazione dove verrà prevista la costruzione secondo questi piani, col diritto di trasferimento di questo diritto,
- d) La Brijuni Rivijera quale titolare del diritto di costruzione stipulerà il contratto di trasferimento di questo diritto sull'investitore per una singola ubicazione e il contratto di affitto e costitutivo di servitù per quegli immobili che non saranno previsti per la costruzione.

GLI OBBLIGHI DEI PROPRIETARI CATASTALI DEGLI IMMOBILI

Articolo 5

(1) I proprietari catastali degli immobili s'impegnano a stipulare con la Brijuni Rivijera il contratto sull'istituzione del diritto di costruzione con diritto di trasferimento di questo diritto sull'investitore scelto quale migliore offerente per ogni singola ubicazione, quando si saranno ottenute le condizioni per questo,

rispettivamente al massimo entro un termine di 30 giorni dopo aver ottenuto i permessi d'ubicazione (per tutti gli edifici e non soltanto per quelli a destinazione alberghiera e turistica) e aver realizzato gli studi di lottizzazione e averli iscritti nel catasto e nel libro fondiario.

(2) I proprietari catastali degli immobili autorizzano la Brijuni Rivijera a stipulare a loro nome e per conto loro i contratti d'affitto e/o del diritto di servitù per gli immobili sui quali non è prevista la costruzione.

(3) Dopo l'emanazione dei piani urbanistici, rispettivamente dei piani d'assetto particolareggiato, verrà determinato quale sarà il diritto previsto dal presente Contratto per quale contenuto e portata s'istituirà su un singolo immobile, conformemente alla destinazione di un determinato immobile stabilita in questi piani e l'ottenimento dei permessi d'ubicazione (per tutti gli edifici e non solo per quelli a destinazione alberghieroturistica) e la realizzazione degli studi di lottizzazione e l'iscrizione degli stessi nel catasto e nel libro fondiario.

(4) Il diritto di costruzione si può istituire anche sul terreno sul quale esiste l'edificio.

I CONTENZIOSI CONCERNENTI GLI IMMOBILI DI QUESTO CONTRATTO

Articolo 6

(1) Le parti contraenti stabiliscono di comune accordo che fra la Repubblica di Croazia, la Città di Pola, la Città di Dignano e il Comune di Fasana sono in corso dei contenziosi riguardo al diritto su determinati immobili compresi nel presente Contratto, descritti nell'articolo 27 del presente Contratto.

(2) La Repubblica di Croazia riconosce le azioni giuridiche che intraprenderanno la Città di Pola, la Città di Dignano e il Comune di Fasana nella realizzazione del presente Contratto come se li avesse intrapresi lei stessa, qualora nelle procedure di cui all'art. 27 del presente Articolo venisse stabilito che è il proprietario degli immobili oggetto di contesa.

(3) Qualora la Repubblica di Croazia mediante sentenze passate in giudicato che verranno emesse nei contenziosi di cui all'art. 27 del presente Contratto venisse determinata come proprietario, ad essa verranno trasferiti tutti i diritti e doveri derivanti dal presente Contratto e i diritti e doveri di tutti gli affari giuridici in base ad esso stipulati ai quali parteciperanno le unità d'autogoverno locale, in qualità di proprietari catastali.

TERMINE PER L'ISTITUZIONE DEL DIRITTO DI COSTRUZIONE, SERVITÙ E AFFITTO

Articolo 7

(1) Le parti contraenti s'impegnano affinché il diritto di costruzione sugli immobili di cui esse sono i proprietari catastali, si fondi a favore della Brijuni Rivijera per un periodo di 66 anni con diritto di trasferimento di questo diritto al miglior offerente per ogni singolo punto, scelto al concorso pubblico, conformemente al presente Contratto.

(2) Per lo stesso periodo indicato al punto 1 del presente articolo si autorizza la Brijuni Rivijera a stipulare i contratti di locazione e/o istituzione del diritto di servitù.

ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE SUL DEMANIO MARITTIMO PER LA COSTRUZIONE E L'USO ECONOMICO DEL PORTO A DESTINAZIONE PARTICOLARE, NEL PUNTO ISOLA DI S. CATERINA-MONUMENTI

Articolo 8

(1) Al fine di attuare il programma di sviluppo "Brijuni Rivijera" nell'ubicazione Isola di S. Caterina-Monumenti, e per garantire l'indivisibilità della parte terrena e marittima, la Brijuni Rivijera e il Governo della Repubblica di Croazia bandiranno un concorso unico per raccogliere le offerte per l'assegnazione della concessione sul demanio marittimo finalizzata a costruire e utilizzare economicamente il porto a destinazione particolare, il porto di turismo nautico S. Caterina e il porto di turismo nautico Luka 2, e l'istituzione del diritto di costruzione sugli immobili che si trovano sulla terraferma, qualora ciò sarà concesso, secondo una norma particolare che regola il demanio marittimo, al momento quando secondo questo Contratto sarà necessario bandire il concorso.

(2) La concessione sul demanio marittimo finalizzata a costruire e utilizzare economicamente il porto a destinazione particolare – porto di turismo nautico di cui al comma 1, verrà assegnata per un termine di 50 anni.

STESURA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Articolo 9

(1) Il Comune di Fasana s'impegna ad avviare entro 30 giorni dall'emanazione della delibera sulla scelta del miglior offerente-investigatore, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale e a redigere il Piano d'assetto urbanistico "Zona turistica Pineta" con il quale nell'ubicazione Pineta verrà resa possibile la costruzione di capacità ricettive fino ad un massimo di 650 letti, il tutto in base alla Delibera sull'approccio relativo all'elaborazione del piano menzionato del Comune di Fasana, emanata dal Consiglio comunale del Comune di Fasana alla seduta del 14 ottobre 2008.

(2) La Città di Pola s'impegna ad avviare entro un termine di 30 giorni dal giorno d'emanazione della delibera sul miglior offerente-investigatore, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale e di emanare la delibera sull'approccio relativo alla realizzazione del Piano d'assetto particolareggiato "Idroscalo" per l'ubicazione "Idroscalo" con il quale verrà consentita una costruzione di capacità ricettive per un massimo di 1000 letti e si avvierà la procedura di realizzazione del Piano d'assetto particolareggiato "Caterina" per l'ubicazione Isola di S. Caterina-Monumenti, e permettere con questo piano la costruzione di capacità ricettive fino ad un massimo di 200 letti, mentre gli altri contenuti alberghiero-turistici e accompagnatori per questo punto verranno costruiti conformemente al vigente Piano urbanistico generale della Città di Pola, dopo l'entrata in vigore del Piano d'assetto particolareggiato "Caterina".

(3) Il concetto urbanistico-architettonico d'allestimento territoriale dell'offerente che sarà ritenuto il più conveniente, servirà come base ideale per la realizzazione di piani urbanistici e particolareggiati d'assetto dei precedenti commi 1 e 2.

(4) Nella procedura d'emanazione dei piani d'assetto territoriale di ordine inferiore si pone come condizione che la Repubblica di Croazia partecipi alla procedura anche per quel che concerne gli edifici, rispettivamente gli immobili che sono oggetto di contenzioso, indipendentemente dal fatto che essa non sia registrata come proprietario catastale.

(5) Le parti contraenti del presente Contratto s'impegnano ad informare la Repubblica di Croazia tramite l'Agenzia per l'amministrazione del patrimonio statale, sull'inizio del previo dibattito e del dibattito pubblico per l'emanazione di un determinato documento d'assetto territoriale.

RIMOZIONE DELL'EDIFICIO

Articolo 10

(1) Dopo la realizzazione dei piani d'assetto urbanistico e particolareggiati e dopo aver ottenuto le approvazioni autenticate da parte della soprintendenza ai beni culturali per ogni punto, all'offerente eletto sarà consentito di rimuovere a proprie spese quegli edifici per i quali l'organo competente avrà stabilito che non sono beni culturali tutelati.

(2) L'investitore è tenuto a pagare al proprietario, ovvero alla Repubblica di Croazia, l'importo del corrispettivo per il quale sarà esonerato dal pagamento del contributo comunale per la superficie lorda degli edifici che verranno abbattuti.

(3) Il Ministero della cultura e la società Brijuni Rivijera s.r.l. stabiliranno lo status degli immobili (bene culturale) e la loro superficie lorda.

CRITERI PER STABILIRE IL CORRISPETTIVO PER IL DIRITTO DI COSTRUZIONE, L'AFFITTO E SERVITÙ

Articolo 11

(1) Nel contratto sul trasferimento dei diritti a costruire che la Brijuni Rivijera stipulerà con l'investitore per una singola ubicazione, il corrispettivo annuale verrà stabilito in modo cumulativo, secondo il seguente modo:

1. nell'importo annuale per metro quadrato della superficie edile lorda dell'edificio a destinazione turistica che si può costruire sul terreno sul quale è stato istituito il diritto di costruzione,
2. nell'importo annuale per metro quadrato di terreno sul quale è stato istituito il diritto di costruzione e che costituisce un'unica particella catastale, ad eccezione del terreno sottostante l'edificio,
3. nella percentuale derivante dall'intero importo che l'offerente scelto realizza svolgendo l'attività, percentuale che verrà stabilita dalla Commissione di cui all'art. 13, che per l'anno precedente pagherà in valuta croata entro un termine di trenta giorni a partire dal giorno quando secondo norme coattive è scaduto il termine per presentare la denuncia dei redditi dell'imposta sull'utile.

(2) L'obbligo di pagare parte del corrispettivo di cui ai punti 1 e 2 comma 1 del presente articolo, inizierà dopo che saranno state soddisfatte in ordine cumulativo le seguenti condizioni:

1. quando sarà entrato in vigore il Piano d'assetto urbanistico "Zona turistica Pineta" (per l'ubicazione Pineta) e il Piano d'assetto particolareggiato "Idroscalo" (per l'Idroscalo) e il Piano d'assetto particolareggiato „Caterina“ per l'ubicazione Isola di S. Caterina–Monumenti, ovvero dopo aver ottenuto i permessi d'ubicazione (per tutti gli edifici e non soltanto per quelli a destinazione turistico-alberghiera), realizzato gli studi relativi alla lottizzazione e dopo aver iscritto gli stessi nel catasto e nel libro fondiario.
2. Quando nel libro fondiario sarà iscritto il diritto di costruzione a favore dell'offerente scelto, e gli sarà permesso entrare in possesso del terreno.

(3) L'obbligo di pagare parte del corrispettivo di cui al punto 3 comma 1 del presente articolo entrerà in vigore dopo che saranno soddisfatte in ordine cumulativo le seguenti condizioni:

1. si sarà ottenuto il permesso di agibilità per le strutture costruite conformemente al vigente Piano d'assetto urbanistico, rispettivamente Piano d'assetto particolareggiato, ovvero dopo aver ottenuto i permessi d'ubicazione e gli atti con i quali si consente la costruzione (per tutti gli edifici, e non solo per quelli a destinazione alberghiero - turistica).
2. Quando l'organo competente avrà emanato l'atto amministrativo inerente la categorizzazione delle strutture, ovvero l'adempimento alle minime condizioni per un determinato tipo di struttura alberghiera.

(4) L'acquirente sarà tenuto a pagare in rate mensili uguali il corrispettivo per il diritto di costruzione per metro quadrato di superficie edile lorda dell'edificio e per metro quadrato del terreno sul quale è stato istituito il diritto di costruzione e che costituisce un'unica particella catastale, ad eccezione del terreno sotto l'edificio, in valuta croata secondo il corso medio della Banca Popolare Croata per la valuta euro il giorno in cui viene effettuato il pagamento, al massimo entro il 5 del mese per il mese precedente.

(5) L'acquirente sarà tenuto a pagare il corrispettivo per il diritto di costruzione nella percentuale delle entrate complessive, nell'anno corrente per l'anno passato, in base ai dati contenuti nella denuncia dei redditi.

(6) La Commissione di cui all'art. 13 del presente Contratto stabilirà mediante libero apprezzamento, il più basso corrispettivo iniziale di cui al comma 1 punto 1 del presente articolo e il minimo importo del corrispettivo di cui al comma 1 punto 2 del presente articolo.

(7) La Commissione di cui all'art. 13 del presente Contratto stabilirà mediante libero apprezzamento l'affitto più basso al metro quadrato per le strutture e i terreni che verranno dati in affitto, e il criterio per stabilire il corrispettivo per l'affitto degli immobili e dei terreni sarà costituito dai prezzi medi dell'affitto per i vani d'affari presenti su questo territorio, tenendo conto dei dati redatti dal Ministero delle finanze, Direzione imposte e della Delibera sui prezzi dell'affitto dei vani d'affari della città o del comune sul territorio nel quale si trova l'immobile.

(8) L'affittuario è tenuto a sostenere tutte le spese di manutenzione corrente e degli investimenti relative agli immobili e al terreno circostante, e questa clausola dev'essere inclusa nel contratto.

(9) La Commissione stabilirà mediante libero apprezzamento il corrispettivo iniziale per la servitù.

(10) Nel caso in cui l'oggetto di disposizione e istituzione del diritto di cui al presente Contratto, l'immobile che ha lo status di bosco o terreno boschivo si trova nel territorio amministrato dall'economia forestale, le

parti contraenti – i proprietari fondiari degli immobili s'impegnano a procedere con questo immobile conformemente ad una norma particolare, in base alla quale viene determinato anche il corrispettivo.

DISPOSIZIONE DEGLI INTROITI DAI DIRITTI ISTITUITI

Articolo 12

(1) I corrispettivi di cui all'art. 11 del presente Contratto, ad eccezione del corrispettivo per il terreno che ha lo status di bosco e i terreni boschivi, verranno versati sul conto della Brijuni Rivijera e possono venir usati esclusivamente per le spese relative al miglioramento dei contenuti turistico-alberghieri sui territori delle città di Pola e Dignano, del Comune di Fasana e del Parco nazionale Brijuni, ma solo previa delibera e approvazione del Governo della Repubblica di Croazia.

(2) Dopo aver presentato la denuncia dei redditi, la Brijuni Rivijera s'impegna a recapitare annualmente alle parti contraenti il rapporto finanziario sulle entrate e uscite annuali come pure le informazioni concernenti l'attuazione del programma di sviluppo della "Brijuni Rivijera".

(3) Le parti contraenti sono autorizzate a trasmettere alla Brijuni Rivijera le proposte riguardo a quali progetti all'interno del programma di sviluppo "Brijuni Rivijera" dovrebbero venir finanziati nel prossimo anno fiscale, e informeranno in merito il Governo della Repubblica di Croazia, al fine di ottenere il previo benestare.

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO

Articolo 13

(1) Il Governo della Repubblica di Croazia emanerà entro 8 giorni a partire dal giorno di stipulazione del presente Contratto, la Delibera d'istituzione della Commissione per l'attuazione del concorso, per realizzare il programma "Brijuni Rivijera" (nel prosieguo del testo: Commissione) che sarà composta da 9 membri.

(2) Mediante la Delibera di cui al comma precedente, il Governo della Repubblica di Croazia nominerà 5 membri della Commissione.

(3) La Commissione redigerà il Regolamento sul lavoro delle commissioni e le modalità per l'emanazione delle delibere.

(4) La Regione Istriana, la Città di Pola, la Città di Dignano e il Comune di Fasana nomineranno entro 8 giorni dal giorno di stipulazione del presente Contratto, un rappresentante ciascuno nella Commissione di cui al comma 1 del presente articolo.

(5) La Commissione emanerà le delibere mediante la maggioranza dei voti di tutti i membri.

(6) La Commissione è tenuta, entro un termine di trenta giorni dalla sua costituzione, a svolgere i lavori preparatori per bandire il concorso e stabilire la proposta del corrispettivo iniziale per il diritto di costruzione, affitto e servitù, nonché l'ammontare della garanzia quale serietà dell'offerta.

(7) La Commissione è tenuta in un ulteriore termine di tre giorni, a emanare una delibera con la quale incaricherà la Brijuni Rivijera a preparare entro trenta giorni dall'emanazione della delibera, la proposta della documentazione relativa al concorso e di bandire un concorso internazionale per il migliore offerente al fine di attuare il programma di sviluppo "Brijuni Rivijera" nelle ubicazioni Pineta, Idroscalo e Isola S. Caterina-Monumenti.

(8) La documentazione relativa al concorso conterrà obbligatoriamente il disegno del contratto sul trasferimento del diritto di costruzione, redatto conformemente alle disposizioni del presente Contratto.

(9) La Commissione è tenuta ad emanare la delibera sull'approvazione o la non approvazione del testo e del contenuto della documentazione concorsuale entro otto giorni dal recapito della stessa.

(10) Nel caso che la Commissione rifiuti di dare l'approvazione di cui al comma precedente, la delibera dovrà essere motivata.

PUBBLICAZIONE DEL CONCORSO E RACCOLTA DELLE OFFERTE

Articolo 14

- (1) entro trenta giorni da quando è stata istituita, la Commissione di cui all'art. 13 comma 1 del presente Contratto mediante Delibera di cui all'art. 13 comma 7, incaricherà la Brijuni Rivijera a stipulare un contratto internazionale per la scelta del miglior offerente quale investitore per ogni singolo punto, al fine di attuare il programma di sviluppo "Brijuni Rivijera" nelle ubicazioni Pineta, Idroscalo e Isola S. Caterina–Monumenti.
- (2) La Brijuni Rivijera è tenuta a pubblicare un annuncio contenente il concorso per l'elezione del miglior offerente in almeno due prestigiose pubblicazioni straniere e almeno due nostrane recanti tematica economica e/o turistica.
- (3) Il testo del concorso verrà pubblicato anche sul sito internet della Camera d'economia croata, dell'Agenzia per la gestione del patrimonio statale e della Brijuni Rivijera.
- (4) L'annuncio conterrà i dati basilari sul concorso e l'invito ai potenziali offerenti a ritirare la documentazione relativa al concorso.
- (5) Il termine per presentare le offerte non può essere inferiore di 90 giorni dal giorno dell'ultima pubblicazione dell'invito nella stampa straniera o nostrana.
- (6) L'annuncio deve contenere anche la disposizione che il miglior offerente, se è cittadino straniero o persona giuridica istituita secondo un diritto che non corrisponde a quello della Repubblica di Croazia, deve istituire una società – persona giuridica nazionale sulla quale verrà trasferito il diritto di costruzione e la cui sede, per la durata del diritto di cui all'art. 7 del presente Contratto non dovrà essere trasferita fuori dalla Repubblica di Croazia.
- (7) S'incarica la Brijuni Rivijera a raccogliere le offerte per l'elezione del miglior offerente e di recapitarle in busta chiusa alla Commissione per l'attuazione del concorso pubblico.
- (8) L'offerente selezionato avrà il dovere di garantire per gli obblighi della società e a pagare la garanzia con una fideiussione bancaria e/o documenti d'esecuzione nello stato in cui ha la sede o il patrimonio sufficienti per adempiere all'obbligazione scaturita dalla garanzia.

CONTENUTO DEL CONCORSO

Articolo 15

L'annuncio sul concorso pubblico deve contenere:

- i dati basilari concernenti la destinazione di ogni singola ubicazione, conformemente al piano d'assetto territoriale, il coefficiente di utilizzo e le condizioni quadro di costruzione,
- la lista degli immobili per le singole ubicazioni alle quali si riferisce il concorso,
- la disposizione secondo la quale col migliore offerente verrà stipulato un contratto sulla selezione dell'investitore con il quale s'impegnerà a stipulare un altro contratto sul trasferimento del diritto di costruzione, affitto e servitù dopo che saranno state soddisfatte le condizioni necessarie a ciò,
- il termine per presentare le offerte che non può essere più breve di 90 giorni dal giorno di pubblicazione dell'invito nella stampa quotidiana nazionale e internazionale,
- l'ammontare della garanzia e l'indicazione del conto sul quale si effettua il pagamento,
- l'avviso che l'invito per la raccolta pubblica delle offerte è stato pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Agenzia e della Camera d'economia croata e della Brijuni Rivijera
- il luogo, la data e l'ora dell'apertura delle offerte,
- la disposizione concernente chi può partecipare alla raccolta pubblica delle offerte,
- la disposizione concernente chi viene ritenuto il miglior offerente,
- la disposizione che in caso di rinuncia del primo miglior offerente, il successivo miglior offerente verrà considerato come tale,
- la disposizione che il primo miglior offerente e ogni successivo offerente che sarà invitato a stipulare il contratto, perde il diritto alla cauzione,

- la disposizione secondo la quale si determina fino a quale momento si può trasmettere alla Commissione l'offerta per partecipare alla raccolta pubblica delle offerte,
- la disposizione concernente il diritto di Brijuni Rivijera a rinunciare dalla stipula del contratto in qualsiasi momento prima della firma del contratto,
- il corrispettivo iniziale per il diritto istituito di costruzione e servitù e l'importo iniziale dell'affitto,
- i criteri per la selezione del miglior offerente.

PROCEDURA E CRITERI PER LA SELEZIONE DEL MIGLIOR OFFERENTE

Articolo 16

(1) La Commissione è tenuta ad attuare la procedura relativa al concorso e ad applicare i criteri per la selezione del miglior offerente secondo la modalità prescritta in questo articolo.

(2) La Commissione apre le offerte pervenute e stabilisce se sono state recapitate entro la scadenza e se sono complete.

(3) Le offerte pervenute in ritardo e quelle incomplete non verranno prese in considerazione.

(4) La Commissione emanerà la delibera sulla selezione del miglior offerente in base ai seguenti criteri secondo i quali verranno valutati gli offerenti:

- i corrispettivi offerti per il trasferimento del diritto di costruzione secondo ciascuno dei criteri indicati nell'art. 11 comma 1 punti da 1 a 3
- i corrispettivi offerti per l'istituzione del diritto di servitù o per l'affitto dell'immobile
- il piano d'affari che deve contenere i seguenti elementi:
 - il concetto strategico-turistico (il concetto turistico e i contenuti che si intendono offrire, la categorizzazione delle strutture, la descrizione dei contenuti separatamente per la I e la II Fase, come pure l'inizio dello svolgimento dell'attività),
 - il concetto finanziario (piano degli investimenti capitali, le fonti di finanziamento e le proiezioni dei conti delle entrate e delle uscite),
 - gli effetti di sviluppo in generale e le forme previste di collaborazione con la comunità locale (aspetti di economia esterna e influsso sulla comunità locale, occupazione),
- il concetto urbanistico–architettonico di assetto del territorio che deve comprendere i seguenti elementi:
 - la soluzione di massima
 - il piano concettuale
 - l'assetto degli interni per alcuni spazi caratteristici
 - il design delle strutture
 - l'ammissibilità per l'ambiente e la natura
 - l'architettura paesaggistica;
- il prestigio e la portata dell'attività dell'offerente (progetti turistici o altri progetti capitali gestiti direttamente o indirettamente dall'offerente o alla cui realizzazione ha partecipato)
- l'affidabilità dell'offerente a livello internazionale.

(5) La Commissione analizza le offerte, e nel farlo può ingaggiare dei noti esperti nel campo dell'ecologia, dello sviluppo sostenibile, della tutela ambientale, della tutela naturale e della tutela del patrimonio culturale, del turismo, dell'architettura, dell'etnologia, della marina, della maricoltura e altro, qualora ciò sia necessario al fine di offrire una stima quanto più qualitativa delle offerte pervenute.

(6) La Commissione emana una delibera motivata sull'elezione del miglior offerente che in un termine di 8 giorni, dalla sua emanazione, è tenuta a recapitare a tutte le parti contraenti e agli offerenti.

(7) La Commissione è tenuta a recapitare la delibera di cui al comma precedente per posta raccomandata con ricevuta di ritorno e allegarvi le fotocopie di tutti i documenti in base ai quali sono stati stabiliti i fatti rilevanti per la sua emanazione.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO COL MIGLIOR OFFERENTE PER UNA SINGOLA UBICAZIONE

Articolo 17

- (1) Le parti contraenti autorizzano la Brijuni Rivijera - dopo aver ottenuto il diritto di costruzione, d'affitto e di servitù di cui all'art. 5 del presente Contratto, dopo l'entrata in vigore del Piano d'assetto urbanistico "Zona turistica Pineta" (per l'ubicazione Pineta), del Piano d'assetto particolareggiato Idroscalo per l'ubicazione Idroscalo e del Piano d'assetto particolareggiato Caterina per l'ubicazione Isola di S. Caterina-Monumenti, e dopo aver ottenuto i permessi d'ubicazione (per tutti gli edifici e non solo per quelli a destinazione alberghiero-turistica) e l'elaborazione degli studi di lottizzazione, nonché l'iscrizione degli stessi nel catasto e nel libro fondiario, a stipulare con l'offerente che sarà scelto come più conveniente per una singola ubicazione e con il quale è stato stipulato il contratto sulla selezione dell'investitore - a stipulare un nuovo contratto sul trasferimento del diritto di costruzione, affitto e servitù secondo i prezzi ottenuti al concorso e secondo i criteri del presente Contratto.
- (2) Sull'offerente selezionato si applicheranno le disposizioni della Legge sull'incentivazione degli investimenti ("Gazzetta ufficiale" n. 138/2006 e 61/2011).

ASSICURAZIONE DEL CREDITO DEL PROPRIETARIO DEGLI IMMOBILI

Articolo 18

- (1) Le parti contraenti garantiranno la riscossione dei loro crediti nel modo secondo il quale la Brijuni Rivijera s'incarica a stipulare i contratti sotto forma di documento notarile, conformemente all'art. 54 commi 1 e 6 della Legge sui notai che comprenderà il benessere dell'offerente scelto, rispettivamente della società da lui fondata in base alla disposizione dell'art. 14 comma 6 del presente Contratto, che riguardo ai suoi obblighi materiali e non materiali, dopo la sua scadenza, si possa procedere direttamente al pignoramento.
- (2) Per quel che concerne gli obblighi finanziari, l'offerente selezionato sarà tenuto a garantire per gli obblighi della società commerciale di cui al comma precedente, consegnando i documenti indicati nell'art. 14 comma 8 del presente Contratto.
- (3) I contratti stipulati con l'offerente selezionato conterranno la disposizione secondo la quale ogni singolo proprietario di terreni o la Brijuni Rivijera saranno autorizzati a determinare la scadenza e la portata dell'obbligo in un documento autenticato dal notaio.

CESSAZIONE DEL DIRITTO DI COSTRUZIONE

Articolo 19

- (1) Le parti contraenti stabiliscono di comune accordo che il diritto di costruzione, istituito a favore della Brijuni Rivijera, cesserà regolarmente con la scadenza di un termine fino a 66 anni, a partire dall'iscrizione nel libro fondiario del tribunale competente.
- (2) Il diritto di costruzione cesserà prima del termine indicato al comma 1 del presente articolo, dopo aver soddisfatto una qualsiasi delle seguenti condizioni per la dissoluzione del contratto, e qualora il proprietario del terreno lo richieda:
1. nel caso in cui la Brijuni Rivijera trasmetta il diritto di costruzione a qualsiasi persona senza aver effettuato il concorso pubblico,
 2. nel caso in cui chi ha il diritto di costruzione trasmesso dalla Brijuni Rivijera, stipuli un negozio giuridico con il quale il diritto di costruzione viene trasmesso a un'altra persona, venga gravato da servitù, da oneri reali o diritto di pegno senza il benessere del proprietario del terreno,
 3. nel caso in cui sul titolare del diritto di costruzione venga aperta una procedura fallimentare o una qualsiasi altra procedura al fine di terminare la sua qualità di soggetto giuridico,

4. nel caso in cui nei confronti del titolare del diritto di cui nel presente articolo, venga emanato un provvedimento passato in giudicato di pignoramento o un provvedimento sull'assicurazione nel quale come oggetto di pignoramento o garanzia è indicato questo diritto.

(3) Il diritto di costruzione non terminerà se, all'asta o in occasione della sua vendita in altro modo con le azioni di cui ai punti 3 e 4 del comma precedente, chi acquisisce il diritto di costruzione, accetterà di stipulare il contratto con la Brijuni Rivijera che obbligava il precedente titolare del diritto di costruzione o nel caso in cui lui o una terza persona ceda le garanzie conformemente alla disposizione dell'art. 18 comma 2 del presente Contratto.

(4) Il termine entro il quale è limitato il diritto di costruzione e le condizioni per la scissione del contratto di cui nei commi precedenti 2 e 3 verranno iscritti nei libri fondiari del tribunale competente.

IN CHE COSA CONSISTE IL CONTRATTO SUL TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI COSTRUZIONE

Articolo 20

(1) Le parti contraenti impegnano ulteriormente la Brijuni Rivijera a prevedere nel contratto sul trasferimento del diritto di costruzione che avrà stipulato col miglior offerente per una singola ubicazione, anche le seguenti condizioni per lo scioglimento del contratto:

- qualora il miglior offerente scelto (nel prosieguo del testo: l'acquirente il diritto) ceda il diritto acquisito di costruire a terzi;
- se l'acquirente il diritto entro un termine di 5 giorni dalla stipulazione del contratto sul trasferimento del diritto di costruzione non procura il permesso d'agibilità per le strutture costruite con le capacità ricettive e la categorizzazione secondo quanto concordato;
- se l'acquirente il diritto per quel che concerne il diritto di costruzione trasferisce la sede della società nel corso della durata del diritto di cui all'art. 7 del presente Contratto fuori dalla Repubblica di Croazia;
- se l'acquirente il diritto nel corso della durata del contratto non mantiene le strutture nella categoria concordata
- se nei confronti dell'acquirente il diritto venisse aperta una procedura fallimentare o un'altra procedura finalizzata a terminarne la soggettività giuridica o una procedura di pignoramento nella quale l'oggetto del pignoramento è il diritto di costruzione su qualsiasi immobile del contratto;
- se l'acquirente il diritto o il garante per i suoi crediti non pagasse i corrispettivi per il diritto istituito di costruzione, l'affitto o il corrispettivo per la servitù, al massimo entro sei mesi dal giorno di scadenza di ogni singolo obbligo, non contando i successivi prolungamenti delle scadenze.

(2) Il Contratto di cui al comma 1 del presente articolo deve contenere la disposizione che il titolare del diritto di costruzione dopo la cessazione dello stesso, non ha il diritto di chiedere al proprietario assoluto del terreno il corrispettivo di cui all'art. 295 comma 3 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali, rispettivamente qualsiasi corrispettivo per i suoi investimenti negli immobili o nell'infrastruttura nell'ubicazione in questione.

(3) Le condizioni per lo scioglimento di cui al comma 1 punti da 2 a 4 del presente articolo, verranno annotate nei libri fondiari del tribunale competente.

OBBLIGO DELL'INVESTITORE PER UNA DETERMINATA UBICAZIONE CIRCA LA COSTRUZIONE DELLE STRUTTURE E LE PENALI CONTRATTUALI

Articolo 21

(1) S'incarica la Brijuni Rivijera a stabilire, quale componente importante del Contratto di trasferimento del diritto di costruzione, sull'investitore per una singola ubicazione, la prima fase d'attuazione del contratto entro 2 anni, a partire dal giorno d'iscrizione del trasferimento del diritto di costruzione nel libro fondiario del tribunale competente sull'investitore per una singola ubicazione e nella fase finale l'impegno di costruire entro un termine ulteriore di 3 anni le strutture con le capacità ricettive, conformemente ai piani d'assetto

territoriale vigenti, e che queste siano categorizzate come strutture ricettive con almeno quattro stelle e di mantenerle tali ininterrottamente per tutta la durata del diritto di costruzione.

(2) La Brijuni Rivijera s'impegna a introdurre nel Contratto sul trasferimento del diritto di costruzione che stipulerà con l'investitore per una singola ubicazione, le disposizioni concernenti l'obbligo di pagare una penale contrattuale per un importo determinato, il primo giorno successivo dopo che il notaio, su richiesta di qualsiasi parte del presente Contratto e della Brijuni Rivijera rilasci il certificato sulle testimonianze dei fatti riguardo all'inadempimento dei termini di cui al comma 1 del presente articolo e qualsiasi altro obbligo non monetario.

(3) S'incarica la Brijuni Rivijera ad introdurre in ogni singolo contratto sul trasferimento del diritto di costruzione la disposizione secondo la quale il miglior offerente non può - nel caso in cui il contratto non sia risolto, e in caso di ritardi o adempimenti irregolari degli obblighi derivanti da questo contratto - essere esentato dal dovere di adempiere agli obblighi non monetari previsti da detto contratto pagando la penale di cui al comma precedente.

CORRISPETTIVO PER LE STRUTTURE COSTRUITE E LE STRUTTURE DELL'INFRASTRUTTURA DOPO LA CESSAZIONE DEL DIRITTO DI COSTRUZIONE

Articolo 22

(1) Le parti contraenti del presente Contratto impegnano la Brijuni Rivijera a inserire in ogni contratto sul trasferimento del diritto di costruzione, la disposizione secondo la quale il miglior offerente s'impegna, entro scadenze previste e a proprie spese, a costruire l'infrastruttura necessaria all'interno della singola ubicazione, necessaria per l'attuazione del programma di sviluppo "Brijuni Rivijera".

(2) Costruire nuove strutture d'infrastruttura, ricostruzione e ampliamento dell'infrastruttura esistente e degli allacciamenti fino alle singole ubicazioni del programma di sviluppo "Brijuni Rivijera", realizzare le imprese comunali e le altre imprese con poteri pubblici, innanzitutto sfruttando i mezzi dei fondi di preadesione e adesione dell'Unione Europea.

(3) I proprietari assoluti degli immobili non avranno l'obbligo di pagare alla persona alla quale è terminato il diritto di costruzione, al termine di questo diritto, il corrispettivo per le costruzioni e l'infrastruttura costruite sui loro terreni di cui all'art. 295 comma 3 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali.

(4) L'offerente scelto avrà il dovere, nel caso un qualsiasi proprietario del terreno, al massimo un anno prima della scadenza del termine per il quale è stato istituito il diritto di costruire, informi di non voler diventare il titolare di qualsiasi edificio costruito su una delle particelle catastali di questo Contratto, di rimuovere l'edificio al massimo entro il termine di detta scadenza.

(5) Per quel che concerne la costruzione e l'attrezzatura delle strutture previste, con il contratto sul trasferimento del diritto di costruzione, il miglior offerente deve impegnarsi ad acquistare i prodotti o a commissionare le opere dai produttori, fornitori ed esecutori dei lavori residenti o con la sede nella Repubblica di Croazia il cui valore sarà almeno il 70% dell'importo complessivo dell'investimento, tenendo presente che per un'azione contraria a quest'obbligo dev'essere prevista una penale stabilita nel contratto, per un importo determinato.

(6) Con il Contratto sul trasferimento del diritto di costruzione sarà previsto anche il modo di controllare l'adempimento da parte del miglior offerente di cui al comma precedente.

GLI IMMOBILI NELLE UBICAZIONI PINETA E IDROSCALO

Articolo 23

(1) Viene constatato che i seguenti immobili che si trovano per intero o in parte all'interno dei punti Pineta e Idroscalo, sono iscritti come proprietà della Repubblica di Croazia:

1. particella catastale n. 220/18, vigneto, superficie 1920 m², iscritto nella partita tavolare 553 comune catastale di Fasana,
2. particella catastale n. 220/17, uliveto, superficie 6450 m², iscritto nella partita tavolare 4302 comune catastale di Fasana,

3. particella catastale n. 220/20, campo arativo, superficie 3030 m², iscritto nella partita tavolare 981 comune catastale di Fasana,
4. parte della particella catastale n. 219/53, sentiero, superficie complessiva 2557 m², iscritto nella partita tavolare 4242 comune catastale di Fasana, che si trova all'interno di un recinto di filo metallico che delimita l'ex struttura vacanziera militare "13. maj" a Fasana, Pineta, oggi campeggio "Pineta" e gli appartiene fisicamente, ovvero la parte che, conformemente al Piano d'assetto territoriale del Comune di Fasana, secondo il piano di destinazione delle aree, si trova all'interno della "zona a destinazione sportivo-ricreativa, stabilimento balneare R3",
5. particella catastale n. 220/1, pascolo, superficie 3190 m², iscritto nella partita tavolare 4244, comune catastale di Fasana,
6. particella catastale n. 220/4, pascolo, superficie 58 m², iscritto nella partita tavolare 4246, comune catastale di Fasana,
7. particella catastale n. 220/6, campo arativo, superficie 4170 m², iscritto nella partita tavolare 4248, comune catastale di Fasana,
8. particella catastale n. 220/9, sentiero, superficie 1350 m², iscritto nella partita tavolare 4250 comune catastale di Fasana
9. particella catastale n. 220/11, sentiero, superficie 460 m², iscritto nella partita tavolare 4251 comune catastale di Fasana,
10. particella catastale n. 220/15, vigneto, superficie 7354 m², iscritto nella partita tavolare 4252 comune catastale di Fasana,
11. particella catastale n. 220/16, infecondo, superficie 82 m², iscritto nella partita tavolare 4253 comune catastale di Fasana,
12. particella catastale n. 220/19, frutteto, pascolo, superficie 3870 m², iscritto nella partita tavolare 4254 comune catastale di Fasana,
13. particella catastale n. 223/1, frutteto, superficie 400 m², iscritto nella partita tavolare 4257 comune catastale di Fasana,
14. particella catastale n. 223/2, uliveto, superficie 3420 m², iscritto nella partita tavolare 4258 comune catastale di Fasana,
15. particella catastale n. 223/7, campo arativo, superficie 280 m², iscritto nella partita tavolare 4259 comune catastale di Fasana,
16. particella catastale n. 223/8, campo arativo, superficie 320 m², iscritto nella partita tavolare 4260 comune catastale di Fasana,
17. particella catastale n. 223/11, uliveto, superficie 390 m², iscritto nella partita tavolare 4261 comune catastale di Fasana,
18. particella catastale n. 223/13, frutteto, superficie 370 m², iscritto nella partita tavolare 4262 comune catastale di Fasana,
19. particella catastale n. 224/6, frutteto, superficie 1440 m², iscritto nella partita tavolare 4263 comune catastale di Fasana,
20. parte della particella catastale n. 233/2, sentiero, superficie complessiva 330 m², iscritto nella partita tavolare 4267 comune catastale di Fasana, che si trova all'interno di un recinto di filo metallico che delimita l'ex struttura vacanziera militare "13. maj" a Fasana, Pineta, oggi campeggio "Pineta" e gli appartiene fisicamente, ovvero la parte che, conformemente al Piano d'assetto territoriale del Comune di Fasana, secondo il piano di destinazione delle aree, si trova all'interno della "zona a destinazione sportivo-ricreativa, parte non edificata, villaggio turistico T2",
21. parte della particella catastale n. 233/2, sentiero, superficie complessiva 330 m², iscritto nella partita tavolare 4267 comune catastale di Fasana, che si trova all'interno di un recinto di filo metallico che delimita l'ex struttura vacanziera militare "13. maj" a Fasana, Pineta, oggi campeggio "Pineta" e gli appartiene fisicamente, ovvero la parte che, conformemente al Piano d'assetto territoriale del Comune di Fasana, secondo il piano di destinazione delle aree, si trova all'interno della "zona a destinazione sportivo-ricreativa, stabilimento balneare R3",
22. particella catastale n. 219/59, infecondo, superficie 69591 m², iscritto nella partita tavolare 4272 comune catastale di Fasana,
23. particella catastale n. 220/12, uliveto, superficie 7060 m², iscritto nella partita tavolare 4273 comune catastale di Fasana,
24. particella catastale n. 220/14, prato, pascolo, superficie 15790 m², iscritto nella partita tavolare 4274 comune catastale di Fasana,
25. particella catastale n. 223/10, orto, superficie 330 m², iscritto nella partita tavolare 4279 comune catastale di Fasana
26. particella catastale n. 223/14, uliveto, superficie 410 m², iscritto nella partita tavolare 4280 comune catastale di Fasana,

27. particella catastale n. 223/3, uliveto, superficie 1760 m², iscritto nella partita tavolare 4276 comune catastale di Fasana ,
28. particella catastale n. 223/6, uliveto, superficie 410 m², iscritto nella partita tavolare 4277 comune catastale di Fasana,
29. particella catastale n. 223/9, uliveto, superficie 330 m², iscritto nella partita tavolare 4278 comune catastale di Fasana'
30. particella catastale n. 224/2, uliveto, superficie 1760 m², iscritto nella partita tavolare 4281 comune catastale di Fasana ,
31. particella catastale n. 224/3, uliveto, superficie 1340 m², iscritto nella partita tavolare 4282 comune catastale di Fasana,
32. particella catastale n. 224/7, frutteto, superficie 1040 m², iscritto nella partita tavolare 4283 comune catastale di Fasana'
33. particella catastale n. 224/8, uliveto, superficie 2000 m², iscritto nella partita tavolare 4284 comune catastale di Fasana,
34. particella catastale n. 233/1, uliveto, superficie 4570 m², iscritto nella partita tavolare 4285 comune catastale di Fasana,
35. particella catastale n. 223/4, uliveto, superficie 1290 m², iscritto nella partita tavolare 4298 comune catastale di Fasana'
36. particella catastale n. 223/5, campo arativo, superficie 370 m², iscritto nella partita tavolare 4299 comune catastale di Fasana'
37. particella catastale n. 223/12, frutteto, superficie 400 m², iscritto nella partita tavolare 4300 comune catastale di Fasana'
38. particella catastale n. 224/4, orto, superficie 1240 m², iscritto nella partita tavolare 2362 comune catastale di Fasana, dove nel foglio degli aggravati della menzionata partita tavolare è iscritto il diritto di servitù di passaggio dei pedoni, del bestiame e dei carri, a favore della particella catastale n. 224/6,
39. particella catastale n. 232/3, pascolo, superficie 3100 m², iscritto nella partita tavolare 4301 comune catastale di Fasana,
40. particella catastale n. 220/10, campo arativo, vigneto, superficie 4880 m², iscritto nella partita tavolare 2363 comune catastale di Fasana,
41. particella catastale n. 220/23, pascolo, superficie 420 m², iscritto nella partita tavolare 4287 comune catastale di Fasana,
42. particella catastale n. 1/3, prato, superficie 9774 m², iscritto nella partita tavolare 7024 comune catastale Stignano,
43. parte della particella catastale n. 1/8, sette edifici diroccati, pascolo, superficie complessiva 169277 m², iscritto nella partita tavolare 7025 comune catastale Stignano, parte integrante del punto Idroscalo e appartiene fisicamente a questa zona, rispettivamente la parte che secondo il Piano urbanistico generale della Città di Pola e secondo il Piano di destinazione delle superfici, si trova all'interno della zona "destinazione economica-attività alberghiera, destinazione turistica, alberghi T1", dove sul foglio degli aggravati della menzionata partita tavolare è iscritto il diritto di servitù per la collocazione e la manutenzione delle tubature della canalizzazione a favore dell'impresa: KRO "PUT" OOUR "KANALIZACIJA" PULA,
44. parte della particella catastale n. 1/8, sette edifici diroccati, pascolo, superficie complessiva 169277 m², iscritto nella partita tavolare 7025 comune catastale di Stignano, parte integrante del punto Idroscalo e appartiene fisicamente a questa zona, rispettivamente la parte che secondo il Piano urbanistico generale della Città di Pola e secondo il Piano di destinazione delle superfici, si trova all'interno della zona "sport R1, ricreazione R2", dove nel foglio degli aggravati della partita tavolare è iscritto il diritto di servitù per la collocazione e la manutenzione delle tubature della canalizzazione a favore dell'impresa: KRO "PUT" OOUR "KANALIZACIJA" PULA,
45. particella catastale n. 1/9, pascolo, superficie 9040 m², iscritto nella partita tavolare 7026 comune catastale di Stignano
46. parte della particella catastale n. 1/28, pascolo, superficie 24320 m², iscritto nella partita tavolare 7030 comune catastale di Stignano, rispettivamente la parte settentrionale che si estende fino a parte dell'immobile che secondo il Piano urbanistico generale della Città di Pola è un porticciolo sportivo, dove nel foglio degli aggravati della partita tavolare indicata è iscritto il diritto di servitù per la costruzione e la manutenzione dei cavi elettrici a favore dell'ente elettrico Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb,
47. particella catastale n. 15/2, pascolo, superficie 1160 m², iscritto nella partita tavolare 7032 comune catastale di Stignano'
48. particella catastale n. 15/3, pascolo, superficie 1457 m², iscritto nella partita tavolare 7033 comune catastale di Stignano,
49. particella catastale n. 15/4, pascolo, superficie 3406 m², iscritto nella partita tavolare 7034 comune catastale di Stignano,

50. particella catastale n. 16/2, campo arativo, superficie 16217 m², iscritto nella partita tavolare 7035 comune catastale di Stignano,
51. particella catastale n. 46/1, bosco, superficie 5017 m², iscritto nella partita tavolare 7036 comune catastale di Stignano,
52. particella catastale n. 58/1, pascolo, superficie 7340 m², iscritto nella partita tavolare 7037 comune catastale di Stignano,
53. particella catastale n. 46/6, superficie 20930 m², iscritto nella partita tavolare 6905, comune catastale di Stignano,
54. parte della particella catastale n. 1018/16, pascolo, superficie complessiva 37527 m², iscritto nella partita tavolare 4102 comune catastale di Peroi, rispettivamente la parte che è parte integrante dell'ex struttura vacanziera militare "13. maj" a Fasana, Pineta, oggi campeggio "Pineta" e gli appartiene fisicamente e secondo l'uso attuale, si trova all'interno dell'esistente recinto di filo di ferro,
55. particella catastale n. 219/22, bosco, superficie 43784 m², iscritto nella partita tavolare 3429 comune catastale di Fasana, al cui riguardo nel foglio di proprietà della partita tavolare è iscritta una nota concernente un contenzioso.

(2) Viene stabilito che i seguenti immobili che per intero o in parte sono all'interno dell'ubicazione dell'Idroscalo, sono iscritti come proprietà della Città di Pola:

1. particella catastale n. 52/1, pascolo, superficie 7660 m², iscritto nella partita tavolare 7051 comune catastale di Stignano,
2. particella catastale n. 10/3, pascolo, superficie 1592 m², iscritto nella partita tavolare 1709 comune catastale di Stignano, al cui riguardo nel foglio di proprietà della partita tavolare è iscritta una nota concernente un contenzioso.
3. particella catastale n. 10/6, pascolo, superficie 3532 m², iscritto nella partita tavolare 7039 comune catastale di Stignano, al cui riguardo nel foglio di proprietà della partita tavolare è iscritta una nota concernente un contenzioso, mentre nel foglio degli aggravii il diritto di servitù per la collocazione e la manutenzione delle tubature dell'acqua e per la manutenzione della rete della canalizzazione fecale a favore dell'impresa Pula Herculanea, e il diritto di servitù per la collocazione e la manutenzione dei cavi elettrici a favore dell'ente Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb,
4. particella catastale n. 14, pascolo, superficie 9060 m², iscritto nella partita tavolare 7040 comune catastale di Stignano, al cui riguardo nel foglio di proprietà della partita tavolare è iscritta una nota concernente un contenzioso,
5. particella catastale n. 15/1, pascolo, superficie 3770 m², iscritto nella partita tavolare 7041 comune catastale di Stignano, al cui riguardo nel foglio di proprietà della partita tavolare è iscritta una nota concernente un contenzioso,
6. particella catastale n. 1/1, pascolo, superficie 35120 m², iscritto nella partita tavolare 7044 comune catastale di Stignano,
7. particella catastale n. 1/12, pascolo, superficie 29690 m², iscritto nella partita tavolare 7045 comune catastale di Stignano.

(3) Viene stabilito che i seguenti immobili che per intero o in parte sono all'interno dell'ubicazione Pineta, sono iscritti come proprietà del Comune di Fasana:

1. parte della particella catastale n. 219/58, bosco, superficie complessiva 32345 m², iscritto nella partita tavolare 4291 comune catastale di Fasana, che si trova all'interno dell'area compresa nel Piano d'assetto urbanistico "Pineta", all'interno della zona T1-hotel, e riguardo alla quale nel foglio di proprietà e nella partita tavolare summenzionata iscritta una nota concernente un contenzioso,
2. particella catastale n. 219/61, pascolo, superficie 10689 m², iscritto nella partita tavolare 4292 comune catastale di Fasana, riguardo alla quale nel foglio di proprietà e nella partita tavolare summenzionata iscritta una nota concernente un contenzioso,
3. parte della particella catastale n. 219/64, bosco, superficie complessiva 52247 m², iscritto nella partita tavolare 4293 comune catastale di Fasana, che si trova all'interno del recinto di filo di ferro, che circonda l'ex struttura vacanziera militare "13. maj" a Fasana, Pineta, oggi campeggio "Pineta" e gli appartiene fisicamente, rispettivamente quella parte che conformemente al Piano d'assetto territoriale del Comune di Fasana, secondo il piano di destinazione delle superfici, si trova all'interno della zona "a destinazione turistica, parte edificata, hotel T1", al cui riguardo nel foglio di proprietà della partita tavolare è iscritta una nota concernente un contenzioso, mentre nel foglio degli aggravii il diritto di servitù per la collocazione e la manutenzione delle tubature fognarie a favore dell'impresa Pula Herculanea s.r.l.,

4. particella catastale n. 219/50, bosco, superficie 57627 m², iscritto nella partita tavolare 4290 comune catastale di Fasana, al cui riguardo nel foglio di proprietà della partita tavolare è iscritta una nota concernente un contenzioso,
5. dio particella catastale n. 219/64, bosco, superficie complessiva 52247 m², iscritto nella partita tavolare 4293 comune catastale di Fasana, al cui riguardo nel foglio di proprietà della partita tavolare è iscritta una nota concernente un contenzioso, mentre nel foglio degli aggravi il diritto di servitù per la collocazione e la manutenzione delle tubature fognarie a favore dell'impresa Pula Herculanea,
6. particella catastale n. 219/68, bosco, superficie 27557 m², iscritto nella partita tavolare 4294 comune catastale di Fasana, al cui riguardo nel foglio di proprietà della partita tavolare è iscritta una nota concernente un contenzioso,

(4) Viene stabilito che il seguente immobile nell'ubicazione Pineta, è iscritto come proprietà della Città di Dignano:

parte della particella catastale n. 1019/1, campo arativo, vigneto, pascolo, bosco, superficie complessiva 244153 m², iscritto nella partita tavolare 4101, comune catastale di Peroi, parte integrante dell'ex struttura vacanziera militare "13. maj" a Fasana, Pineta, oggi campeggio "Pineta" e gli appartiene fisicamente e secondo l'uso attuale si trova all'interno del recinto di filo di ferro, al cui riguardo nel foglio di proprietà della partita tavolare è iscritta una nota concernente un contenzioso.

IMMOBILI NELLA ZONA COSTIERA DELL'UBICAZIONE MONUMENTI

Articolo 24

(1) Viene stabilito che i seguenti immobili che per intero o in parte sono all'interno dell'ubicazione Isola di S. Caterina-Monumenti sono iscritti come proprietà della Repubblica di Croazia:

1. parte della particella catastale n. 241/1, bosco, superficie complessiva 103889 m², iscritto nella partita tavolare 7004 comune catastale di Stignano, parte integrante dell'ex caserma militare "Monumenti" e le appartiene fisicamente e, secondo l'uso attuale, si trova all'interno dell'esistente alto muro di pietra che circonda l'ex caserma, rispettivamente quella parte che secondo il Piano d'assetto urbanistico generale della Città di Pola, e secondo il piano di destinazione delle aree, trova all'interno della zona di "edilizia a finalità mista",
2. parte della particella catastale n. 270/3, pascolo, superficie 6656 m², iscritto nella partita tavolare 7002 comune catastale di Stignano, parte integrante dell'ex caserma militare "Monumenti" e le appartiene fisicamente e, secondo l'uso attuale, si trova all'interno dell'esistente alto muro di pietra che circonda l'ex caserma, rispettivamente quella parte che secondo il Piano d'assetto urbanistico generale della Città di Pola, e secondo il piano di destinazione delle aree, trova all'interno della zona "a destinazione sportivo-ricreativa, ricreazione R2",
3. parte della particella catastale n. 280/1, bosco, superficie complessiva 207124 m², iscritto nella partita tavolare 7001 comune catastale di Stignano, parte integrante dell'ex caserma militare "Monumenti" e le appartiene fisicamente e, secondo l'uso attuale, si trova all'interno dell'esistente alto muro di pietra che circonda l'ex caserma, rispettivamente quella parte che secondo il Piano d'assetto urbanistico generale della Città di Pola, e secondo il piano di destinazione delle aree, trova all'interno della zona di "edilizia a finalità mista",
4. parte della particella catastale n. 280/1, bosco, superficie complessiva 207124 m², iscritto nella partita tavolare 7001 comune catastale di Stignano, parte integrante dell'ex caserma militare "Monumenti" e le appartiene fisicamente e, secondo l'uso attuale, si trova all'interno dell'esistente alto muro di pietra che circonda l'ex caserma, rispettivamente quella parte che secondo il Piano d'assetto urbanistico generale della Città di Pola, e secondo il piano di destinazione delle aree, trova all'interno della zona "a destinazione sportivo-ricreativa, ricreazione R2",
5. parte della particella catastale n. 271/1, vigneto, superficie complessiva 7334 m², iscritto nella partita tavolare 1614 comune catastale di Stignano, parte integrante dell'ex caserma militare "Monumenti" e le appartiene fisicamente e, secondo l'uso attuale, si trova all'interno dell'esistente alto muro di pietra che circonda l'ex caserma, rispettivamente quella parte che secondo il Piano d'assetto urbanistico generale della Città di Pola, e secondo il piano di destinazione delle aree, trova all'interno della zona di "edilizia a finalità mista",¹
6. parte della particella catastale n. 271/1, vigneto, superficie complessiva 7334 m², iscritto nella partita tavolare 1614 comune catastale di Stignano, parte integrante dell'ex caserma militare "Monumenti" e

le appartiene fisicamente e, secondo l'uso attuale, si trova all'interno dell'esistente alto muro di pietra che circonda l'ex caserma, rispettivamente quella parte che secondo il Piano d'assetto urbanistico generale della Città di Pola, e secondo il piano di destinazione delle aree, trova all'interno della zona "a destinazione sportivo-ricreativa, ricreazione R2",

7. particella catastale n. 58 zgr., edificio, superficie 1252 m², iscritto nella partita tavolare 6997 comune catastale di Stignano,
8. parte della particella catastale n. 280/10, bosco, superficie complessiva 11596 m², iscritto nella partita tavolare 6937 comune catastale di Stignano, parte integrante dell'ex caserma militare "Monumenti" e le appartiene fisicamente e, secondo l'uso attuale, si trova all'interno dell'esistente alto muro di pietra che circonda l'ex caserma, rispettivamente quella parte che secondo il Piano d'assetto urbanistico generale della Città di Pola, e secondo il piano di destinazione delle aree, trova all'interno della zona di "edilizia a finalità mista",
9. parte della particella catastale n. 280/14, sentiero, superficie complessiva 14977 m², iscritto nella partita tavolare 6995 comune catastale di Stignano, parte integrante dell'ex caserma militare "Monumenti" e le appartiene fisicamente e, secondo l'uso attuale, si trova all'interno dell'esistente alto muro di pietra che circonda l'ex caserma, rispettivamente quella parte che secondo il Piano d'assetto urbanistico generale della Città di Pola, e secondo il piano di destinazione delle aree, trova all'interno della zona di "edilizia a finalità mista",
10. parte della particella catastale n. 280/14, sentiero, superficie complessiva 14977 m², iscritto nella partita tavolare 6995 comune catastale di Stignano, parte integrante dell'ex caserma militare "Monumenti" e le appartiene fisicamente e, secondo l'uso attuale, si trova all'interno dell'esistente alto muro di pietra che circonda l'ex caserma, rispettivamente quella parte che secondo il Piano d'assetto urbanistico generale della Città di Pola, e secondo il piano di destinazione delle aree, trova all'interno della zona "a destinazione sportivo-ricreativa, ricreazione R2".

(2) Viene stabilito che i seguenti immobili che per intero o in parte sono all'interno dell'ubicazione Isola di S. Caterina-Monumenti sono iscritti come proprietà della Città di Pola:

1. particella catastale n. 56 zgr., edificio, superficie 1349 m², iscritto nella partita tavolare 7005 comune catastale di Stignano;
2. particella catastale n. 57 zgr., edificio, superficie 1097 m², iscritto nella partita tavolare 7006 comune catastale di Stignano;
3. parte della particella catastale n. 59 zgr., edificio, superficie complessiva 22986 m², iscritto nella partita tavolare 7007 comune catastale di Stignano, parte integrante dell'ex caserma militare "Monumenti" e le appartiene fisicamente e, secondo l'uso attuale, si trova all'interno dell'esistente alto muro di pietra che circonda l'ex caserma, rispettivamente quella parte che secondo il Piano d'assetto urbanistico generale della Città di Pola, e secondo il piano di destinazione delle aree, trova all'interno della zona "a destinazione sportivo-ricreativa, ricreazione R2",
4. parte della particella catastale n. 59 zgr., edificio, superficie complessiva 22986 m², iscritto nella partita tavolare 7007 comune catastale di Stignano, parte integrante dell'ex caserma militare "Monumenti" e le appartiene fisicamente e, secondo l'uso attuale, si trova all'interno dell'esistente alto muro di pietra che circonda l'ex caserma, rispettivamente quella parte che secondo il Piano d'assetto urbanistico generale della Città di Pola, e secondo il piano di destinazione delle aree, trova all'interno della zona di "edilizia a finalità mista",
5. particella catastale n. 73 zgr., edificio, superficie 2672 m², iscritto nella partita tavolare 7008 comune catastale di Stignano,
6. particella catastale n. 241/2, parco, superficie complessiva 5471 m², iscritto nella partita tavolare 7009 comune catastale di Stignano,
7. particella catastale n. 241/9, sentiero, superficie 867 m², iscritto nella partita tavolare 7011 comune catastale di Stignano,
8. parte della particella catastale n. 241/12, bosco, superficie complessiva 6590 m², iscritto nella partita tavolare 7014 comune catastale di Stignano, parte integrante dell'ex caserma militare "Monumenti" e le appartiene fisicamente e, secondo l'uso attuale, si trova all'interno dell'esistente alto muro di pietra che circonda l'ex caserma, rispettivamente quella parte che secondo il Piano d'assetto urbanistico generale della Città di Pola, e secondo il piano di destinazione delle aree, trova all'interno della zona di "edilizia a finalità mista",
9. particella catastale n. 241/15, pascolo, superficie 4105 m², iscritto nella partita tavolare 7017 comune catastale di Stignano,
10. particella catastale n. 272/1, parco, superficie 4046 m², iscritto nella partita tavolare 7019 comune catastale di Stignano,
11. parte della particella catastale n. 272/2, prato, superficie complessiva 6647 m², iscritto nella partita tavolare 7020 comune catastale di Stignano, parte integrante dell'ex caserma militare "Monumenti" e

le appartiene fisicamente e, secondo l'uso attuale, si trova all'interno dell'esistente alto muro di pietra che circonda l'ex caserma, rispettivamente quella parte che secondo il Piano d'assetto urbanistico generale della Città di Pola, e secondo il piano di destinazione delle aree, trova all'interno della zona "a destinazione sportivo-ricreativa, ricreazione R2",

12. parte della particella catastale n. 280/6, bosco, superficie complessiva 10232 m², iscritto nella partita tavolare 7021 comune catastale di Stignano, parte integrante dell'ex caserma militare "Monumenti" e le appartiene fisicamente e, secondo l'uso attuale, si trova all'interno dell'esistente alto muro di pietra che circonda l'ex caserma, rispettivamente quella parte che secondo il Piano d'assetto urbanistico generale della Città di Pola, e secondo il piano di destinazione delle aree, trova all'interno della zona "a destinazione sportivo-ricreativa, ricreazione R2".

(3) Viene stabilito che i seguenti immobili che per intero o in parte sono all'interno dell'ubicazione Isola di S. Caterina-Monumenti sono iscritti come proprietà collettiva utente Comune di Pola:

1. parte della particella catastale n. 271/2, prato, sentiero, superficie complessiva 1820 m², iscritto nella partita tavolare 7022 comune catastale di Stignano, proprietà collettiva utente Comune di Pola, parte integrante dell'ex caserma militare "Monumenti" e le appartiene fisicamente e, secondo l'uso attuale, si trova all'interno dell'esistente alto muro di pietra che circonda l'ex caserma, rispettivamente quella parte che secondo il Piano d'assetto urbanistico generale della Città di Pola, e secondo il piano di destinazione delle aree, trova all'interno della zona "a destinazione sportivo-ricreativa, ricreazione R2",
2. parte della particella catastale n. 271/2, prato, sentiero, superficie complessiva 1820 m², iscritto nella partita tavolare 7022 comune catastale di Stignano, proprietà collettiva utente Comune di Pola, parte integrante dell'ex caserma militare "Monumenti" e le appartiene fisicamente e, secondo l'uso attuale, si trova all'interno dell'esistente alto muro di pietra che circonda l'ex caserma, rispettivamente quella parte che secondo il Piano d'assetto urbanistico generale della Città di Pola, e secondo il piano di destinazione delle aree, trova all'interno della zona di "edilizia a finalità mista",

LE NUOVE MISURAZIONI CATASTALI E IL DEMANIO MARITTIMO

Articolo 25

(1) Viene stabilito che è in corso la procedura della nuova misurazione catastale sugli immobili del presente Contratto, durante la quale sarà attuata la lottizzazione di quegli immobili che solo in parte entrano nelle ubicazioni comprese nel programma.

(2) Se in seguito a motivi di cui al comma 1 verrà effettuata la lottizzazione di determinati immobili la cui parte rientra nella superficie di una determinata ubicazione, il diritto di costruzione, l'affitto o la servitù si baseranno su un contratto a parte sulla particella neo formata, all'interno della singola ubicazione.

(3) In tutte le ubicazioni che sono oggetto del presente Contratto, è stato determinato il confine del demanio marittimo.

ENTRATA IN POSSESSO E RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI

Articolo 26

(1) Dopo l'iscrizione del diritto di costruzione a favore della Brijuni Rivijera, i proprietari catastali degli immobili s'impegnano a consegnare entro 8 giorni in possesso tutti gli immobili sui quali è stato istituito il diritto di costruzione.

(2) I proprietari catastali s'impegnano a consegnare in possesso gli altri immobili (che verranno dati in affitto e/o sui quali verrà istituito il diritto di servitù), alla società istituita dal miglior offerente conformemente alle disposizioni del presente Contratto. Adempieranno all'impegno menzionato entro 8 giorni da quando questa società avrà stipulato con loro il contratto di affitto e/o istituzione della servitù.

(3) Si autorizza la Brijuni Rivijera a consegnare gli immobili di cui ai commi 1 e 2 del presente Contratto, in possesso al miglior offerente entro 8 giorni dall'iscrizione del diritto di costruzione nel libro fondiario a suo

favore. Viene altrettanto autorizzata ad adempiere l'impegno di cui al comma 2 a nome e per conto dei proprietari catastali.

(4) S'incarica la Brijuni Rivijera a stipulare il contratto sul trasferimento del diritto di costruzione al miglior offerente sotto forma di atto notarile che, conformemente all'art. 54 commi 1 e 6 della Legge sui notai, conterrà il benessere dell'offerente-investitore scelto che riguardo al suo impegno di cui al comma precedente, come pure qualsiasi impegno non monetario, a scadenza avvenuta, si possa procedere direttamente al pignoramento.

(5) Dopo che il contratto stipulato col miglior offerente per qualsiasi motivo cesserà di produrre effetti giuridici, si autorizza la Brijuni Rivijera ad avviare la procedura di presa di possesso di tutti gli immobili sui quali è stato trasmesso il diritto di costruzione a favore del miglior offerente, è stata istituita la servitù o quelli che gli sono stati dati in affitto, assieme a quanto vi appartiene e nello stato in cui sono stati trovati, di modo che si possa richiedere da parte del notaio il certificato di esecuzione.

CAUSE IN CORSO

Articolo 27

(1) Si stabilisce che fra la Repubblica di Croazia e le parti contraenti, i proprietari catastali degli immobili sono in corso le seguenti cause per determinare il diritto di proprietà, rispettivamente:

Ubicazione Pineta

- causa in corso presso il Tribunale comunale di Pola, num. della pratica P.-1720/08, fra l'accusatrice Repubblica di Croazia e l'accusata Comune di Fasana per determinare il diritto di proprietà sugli immobili relativi alle particelle catastali n. 219/22, n. 219/50, n. 219/61, n. 219/68, n. 219/64 e particella catastale n. 219/58, tutte appartenenti al comune catastale di Fasana;
- la causa in corso presso il Tribunale comunale di Pola, num. della pratica P-2596/10 fra l'accusatrice Repubblica di Croazia e l'accusata Città di Dignano per determinare il diritto di proprietà sugli immobili sulle particelle catastali n. 1019/1 e n. 19/34, entrambe nel comune catastale Peroi;

Ubicazione Idroscalo

- la causa in corso presso il Tribunale comunale di Pola, num. della pratica P-1921/08, fra l'accusatrice Repubblica di Croazia e l'accusata Città di Pola, al fine di stabilire il diritto di proprietà sugli immobili relativi alle particelle catastali n. 10/1 (nota: dalla sua divisione è nata una nuova particella catastale n. 10/6), n. 14, n. 15/1, n. 19/6, n. 19/7, n. 19/8, n. 329/6, n. 10/3 n. 10/4 e n. 50/2 ZGR, tutte appartenenti al comune catastale di Stignano;

Ubicazione Monumenti

- la causa in corso presso il Tribunale commerciale di Fiume, Ufficio di Pisino, num. della pratica P-177/10, fra l'accusatrice Repubblica di Croazia e l'accusata Città di Pola al fine di stabilire il diritto di proprietà sugli immobili relativi alle particelle catastali n. 241/15, n. 59/ZGR, n. 241/9, n. 241/2, n. 57/ZGR, n. 241/14, n. 272/1, n. 73/ZGR e n. 272/2, tutte appartenenti al comune catastale di Stignano.

ALTRI RAPPORTI E COMPETENZE PER LA SOLUZIONE DELLE CAUSE

Articolo 28

(1) Per quel che concerne i rapporti che le parti del presente Contratto non hanno determinato particolarmente, verranno applicate le relative disposizioni della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali e della Legge sui rapporti obbligatori.

(2) Il presente Contratto è stato redatto in 2 (due) copie uguali mentre il notaio, dopo la firma e l'autenticazione del presente Contratto, realizzerà un numero sufficiente di copie autenticate per ogni parte contraente.

(3) Il presente Contratto entra in vigore il giorno dell'autenticazione della firma di tutte le parti contraenti.

(4) In caso di contenzioso scaturito da questo contratto o in relazione ad esso, è competente il tribunale competente per materia di Pola.

Repubblica di Croazia
La Presidente del Consiglio
Jadranka Kosor

Regione Istriana
Il Presidente
Ivan Jakovčić

Città di Pola
Il Sindaco
Boris Miletić

Città di Dignano
Il Sindaco
Klaudio Vitasović

Comune di Fasana
Il Sindaco
Ada Damjanac

"Brijuni Rivijera" s.r.l.
Il Direttore
Ratomir Ivičić

**Ubicazione:
Pineta**

- Allegato 1.1. Area dell'ubicazione sul piano catastale–nuova misurazione con il piano orto-foto e la struttura dei proprietari
- Allegato 1.2. Elenco unico degli immobili con descrizione delle strutture, della destinazione e la superficie;

Allegato 1.1.– Area dell'ubicazione sul piano catastale –nuova misurazione con il piano orto-foto e la struttura dei proprietari



Allegato 1.2.– Elenco unico degli immobili con descrizione delle strutture, della destinazione e la superficie

	Nuova particella catastale n.	Edificio	Destinazione dell'edificio	Superficie dell'edificio	Vecchia particella cat.	proprietà
1.	3000	NO			Parte 219/58	Comune di Fasana
2.	3007	NO			Parte 219/64	Comune di Fasana
3.	3008	SÌ			219/59	RC
		1.	CASA DI VILLEGGIATURA	129		RC
		2.	CASA DI VILLEGGIATURA	67		RC
		3.	CASA DI VILLEGGIATURA	64		RC
		4.	CASA DI VILLEGGIATURA	44		RC
		5.	CASA DI VILLEGGIATURA	43		RC
		6.	CASA DI VILLEGGIATURA	37		RC
		7.	CASA DI VILLEGGIATURA	66		RC
		8.	CASA DI VILLEGGIATURA	66		RC
		9.	CASA DI VILLEGGIATURA	60		RC
		10.	CASA DI VILLEGGIATURA	67		RC
		11.	CASA	42		RC
		12.	CASA	43		RC
		13.	CASA DI VILLEGGIATURA	43		RC
		14.	CASA DI VILLEGGIATURA	42		RC
		15.	CASA DI VILLEGGIATURA	104		RC
		16.	CASA DI VILLEGGIATURA	42		RC
		17.	AMBULATORIO	126		RC
		18.	RISTORANTE	1056		RC
		19.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	11		RC
		20.	STAZIONE ELETTRICA	14		RC
		21.	STAZIONE ELETTRICA	12		RC
		22.	VIGILI DEL FUOCO	367		RC
		23.	RECEPTION	163		RC
		24.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	102		RC
		25.	SERVIZI IGIENICI	109		RC
		26.	SERVIZI IGIENICI	67		RC

	Nuova particella catastale n.	Edificio	Destinazione dell'edificio	Superficie dell'edificio	Vecchia particella cat.	proprietà
		27.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	33		RC
		28.	SERVIZI IGIENICI	106		RC
		29.	SERVIZI IGIENICI	109		RC
		30.	SERVIZI IGIENICI	41		RC
		31.	SERVIZI IGIENICI	110		RC
4.	3012	SÌ	FAST FOOD	452	Parte 219/61	Comune di Fasana
5.	3014	NO			Parte 219/53	RC
6.	3025	SÌ			Parte 220/14, 220/16, 220/17, 220/10, 220/18, 220/19, 220/20, 220/23, parte 220/1, parte 220/15, 220/12, parte 220/6, parte 223/2, 220/11	RC
		1.	CASA DI VILLEGGIATURA	43		RC
		2.	CASA DI VILLEGGIATURA	31		RC
		3.	CASA DI VILLEGGIATURA	44		RC
		4.	CASA DI VILLEGGIATURA	43		RC
		5.	CASA DI VILLEGGIATURA	43		RC
		6.	CASA DI VILLEGGIATURA	42		RC
		7.	CASA DI VILLEGGIATURA	43		RC
		8.	CASA DI VILLEGGIATURA	30		RC
		9.	CASA DI VILLEGGIATURA	43		RC
		10.	CASA DI VILLEGGIATURA	31		RC
		11.	CASA DI VILLEGGIATURA	31		RC
		12.	CASA DI VILLEGGIATURA	31		RC
		13.	CASA DI VILLEGGIATURA	30		RC
		14.	CASA DI VILLEGGIATURA	30		RC
		15.	CASA DI VILLEGGIATURA	31		RC
		16.	CASA DI VILLEGGIATURA	31		RC
		17.	CASA DI VILLEGGIATURA	31		RC
		18.	CASA DI VILLEGGIATURA	31		RC
		19.	CASA DI VILLEGGIATURA	31		RC
		20.	CASA DI VILLEGGIATURA	42		RC

	Nuova particella catastale n.	Edificio	Destinazione dell'edificio	Superficie dell'edificio	Vecchia particella cat.	proprietà
		21.	CASA DI VILLEGGIATURA	42		RC
		22.	CASA DI VILLEGGIATURA	42		RC
		23.	CASA DI VILLEGGIATURA	42		RC
		24.	CASA DI VILLEGGIATURA	43		RC
		25.	CASA DI VILLEGGIATURA	30		RC
		26.	CASA DI VILLEGGIATURA	36		RC
		27.	CASA DI VILLEGGIATURA	34		RC
		28.	CASA DI VILLEGGIATURA	31		RC
		29.	CASA DI VILLEGGIATURA	43		RC
		30.	CASA DI VILLEGGIATURA	30		RC
		31.	CASA DI VILLEGGIATURA	30		RC
		32.	CASA DI VILLEGGIATURA	30		RC
		33.	CASA DI VILLEGGIATURA	30		RC
		34.	CASA DI VILLEGGIATURA	31		RC
		35.	CASA DI VILLEGGIATURA	43		RC
		36.	CASA DI VILLEGGIATURA	31		RC
		37.	CASA DI VILLEGGIATURA	36		RC
		38.	CASA DI VILLEGGIATURA	44		RC
		39.	CASA DI VILLEGGIATURA	31		RC
		40.	CASA DI VILLEGGIATURA	31		RC
		41.	CASA DI VILLEGGIATURA	51		RC
		42.	CASA DI VILLEGGIATURA	51		RC
		43.	CASA DI VILLEGGIATURA	51		RC
		44.	CASA DI VILLEGGIATURA	51		RC
7.	3026		NO		233/1, parte 233/2, parte 220/9, 220/4, parte 220/6	RC
8.	3027		SI EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	775	224/4, 224/3, 224/2, 223/3	RC

	Nuova particella catastale n.	Edificio	Destinazione dell'edificio	Superficie dell'edificio	Vecchia particella cat.	proprietà
9.	3028		Sì STAZIONE ELETTRICA	20	Parte 220/14, parte 223/2, 223/9, 223/8, 223/7, 223/6, 223/5, 223/1, 223/4, 224/7, 224/6, 223/14, 223/13, 223/12, 223/11, 223/10	RC
10.	3029		NO		224/8	RC
11.	3032		Sì EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	8	232/3, parte 233/2	RC
12.	3001	NO			parte 219/64	Comune di Fasana
13.	3003	Sì	CORPO DI GUARDIA	49	219/68	Comune di Fasana
14.	3016	NO			219/22	RC
15.	3018	NO			219/50	Comune di Fasana

COMUNE CATASTALE PEROI

	Nuova particella catastale n.	Edificio	Destinazione dell'edificio	Superficie dell'edificio	Vecchia particella cat.	proprietà
1.	2500	NO			parte 1019/1	Grad Vodnjan
2.	2502	NO			parte 1018/16	RC

Ubicazione: Idroscalo

Allegato 2.1. Area dell'ubicazione sul piano catastale–nuova misurazione con il piano orto-foto e la struttura dei proprietari;

Allegato 2.2. Elenco unico degli immobili con descrizione delle strutture, della destinazione e la superficie;

Allegato 2.1.–Area dell'ubicazione sul piano catastale–nuova misurazione con il piano orto-foto e la struttura dei proprietari




Allegato 2.2. Elenco unico degli immobili con descrizione delle strutture, della destinazione e la superficie;
**UBICAZIONE IDROSCALO
comune catastale di Stignano**

	nuova particell a catastal e n.	Edificio	Destinazione dell'edificio	Superficie dell'edificio	Vecchia particella cat.	proprietà
1.	244/1	NO			1/1	Città di Pola
2.	250	NO			1/9, 1/3	RC
3.	parte 254/2	NO			parte 1/28	RC
4.	256/3	NO			parte 1/8	RC
5.	256/6	NO			10/6	Città di Pola
6.	267/1	NO			parte 1/8	RC
7.	270/1	Sì			parte 1/8	RC
		1.	EDIFICIO A DESTINAZ. EC. IN ROVINA	1287		RC
		2.	EDIFICIO A DESTINAZ. EC. IN ROVINA	39		RC
		3.	EDIFICIO A DESTINAZ. EC. IN ROVINA	217		RC
		4.	EDIFICIO A DESTINAZ. EC. IN ROVINA	552		RC
		5.	EDIFICIO A DESTINAZ. EC. IN ROVINA	798		RC
		6.	EDIFICIO A DESTINAZ. EC. IN ROVINA	985		RC
		7.	CASA DI VILLEGGIATURA	13		RC
8.	270/2	NO			14	Città di Pola
9.	270/3	NO			15/1	Città di Pola
10.	270/4	NO			10/3	Città di Pola
11.	270/5	NO	parte 1/8			RC
12.	270/6	NO	parte 1/8			RC
13.	272	NO			1/12	Città di Pola
14.	279	NO			15/2, 15/3, 16/2, 15/4, 46/1, 46/6	RC
15.	281	NO			52/1	Città di Pola
16.	1317/2	NO			58/1	RC

**Ubicazione:
Isola di S. Caterina-Monumenti**

- Allegato 3.1. Area dell'ubicazione sul piano catastale–nuova misurazione con il piano orto-foto e la struttura dei proprietari;
- Allegato 3.2. Elenco unico degli immobili con descrizione delle strutture, della destinazione e la superficie;

Allegato 3.1.– Area dell'ubicazione sul piano catastrale–nuova misurazione con il piano orto-foto e la struttura dei proprietari



Allegato 3.2. Elenco unico degli immobili con descrizione delle strutture, della destinazione e la superficie;

**UBICAZIONE ISOLA DI S. CATERINA-MONUMENTI
comune catastale di Stignano**

	nuova particella catastale n.	Edificio	Destinazione dell'edificio	Superficie dell'edificio	Vecchia particella cat.	proprietà
1.	1226/1	SÌ			parte 280/1	RC
		1.	CUCINA	916		RC
		2.	OFFICINA	45		RC
		3.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	260		RC
		4.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	20		RC
		5.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	95		RC
		6.	TORRE	21		RC
		7.	TORRE	23		RC
		8.	TORRE	15		RC
		9.	IMPIANTO	1458		RC
		10.	OFFICINA AUSILIARIA	248		RC
		11.	CIMINIERA	4		RC
2.	1226/2	SÌ			280/10	RC
		1.	OFFICINA	164		RC
		2.	SCUOLA	2321		RC
		3.	PARTE DEL RISTORANTE COSTRUITO SULLA PART. CAT. n. 1226/3	395		RC
		4.	PARTE DEL RISTORANTE COSTRUITO SULLA PART. CAT. n. 1226/3	349		RC
		5.	IMPIANTO	133		RC
3.	1226/3	SÌ	RISTORANTE	1017	58 ZGR.	RC
4.	1226/4	NO			56 ZGR.	Città di Pola
5.	1226/5	SÌ			parte 280/6	Città di Pola
			TORRE	22		Città di Pola
			EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	25		Città di Pola
6.	1232/1				59 ZGR., 241/9	Città di Pola
		1.	RIFUGIO SOTTERRANEO	11		Città di Pola
		2.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	42		Città di Pola
		3.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	222		Città di Pola

	nuova particella catastale n.	Edificio	Destinazione dell'edificio	Superficie dell'edificio	Vecchia particella cat.	proprietà
		4.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	21		Città di Pola
		5.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	124		Città di Pola
		6.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	388		Città di Pola
		7.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	441		Città di Pola
		8.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	541		Città di Pola
		9.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	147		Città di Pola
		10.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	26		Città di Pola
		11.	RIFUGIO SOTTERRANEO	11		Città di Pola
		12.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	290		Città di Pola
7.	1232/2	NO			272/1	Città di Pola
8.	1232/3	NO			73 ZGR.	Città di Pola
9.	1232/4	NO			271/1	RC
10.	1232/5	NO			parte 272/2	Città di Pola
11.	1232/7	NO			parte 241/2	Città di Pola
12.	1232/8	NO			57 zgr.	Città di Pola
13.	1232/9	NO			parte 241/2	Città di Pola
14.	1232/10	NO			parte 271/2	Proprietà collettiva
14.	1233	NO			270/3	RC
15.	1234	SÌ	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	66	parte 272/2	Città di Pola
16.	1262	NO			241/12	Città di Pola
17.	1264	NO			parte 241/1	RC
18.	1265	SÌ			241/15	Città di Pola
		1.	PARTE DELL'EDIFICIO COSTRUITO SULLA PART. CAT. n. 1232/10	29		Città di Pola
		2.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	230		Città di Pola
		3.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	93		Città di Pola
18.	1308	NO			parte 241/14	Città di Pola

	nuova particella catastale n.	Edificio	Destinazione dell'edificio	Superficie dell'edificio	Vecchia particella cat.	proprietà
19.	1310	Sì	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	523	parte 280/14	RC
20.	1331/2	NO			parte 280/14	RC

Porto di turismo nautico–Porto S. Caterina

	nuova particella catastale n.	Edificio	Destinazione dell'edificio	Superficie dell'edificio	Vecchia particella cat.	proprietà
1.	1228/1	Sì	RIFUGIO SOTTERRANEO	16	parte 273	RC
2.	1229	Sì			parte 273, 53 zgr.	RC
		1.	EDIFICIO POLIVALENTE	699		RC
		2.	EDIFICIO POLIVALENTE	2016		RC
3.	DIO 1227/1	Sì	EDIFICIO POLIVALENTE	1308	parte 273	RC
4.	1228/3	NO			188 zgr.	RC
5.	1348	Sì			parte 125 comune cat. Pola	Demanio marittimo
		1.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	1411		Demanio marittimo
		2.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	317		Demanio marittimo
		3.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	429		Demanio marittimo
		4.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	760		Demanio marittimo
		5.	PARTE DELL'EDIFICIO COSTRUITO SULLA PART. CAT. n. 1429	43		Demanio marittimo
6.	1349	Sì			124 e parte 125 comune cat. Pola	Demanio marittimo
		1.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	27		Demanio marittimo
		2.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	3257		Demanio marittimo

	nuova particella catastale n.	Edificio	Destinazione dell'edificio	Superficie dell'edificio	Vecchia particella cat.	proprietà
		3.	PARTE DELL'EDIFICIO COSTRUITO SULLA PART. CAT. n. 1429	133		Demanio marittimo
		4.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	279		Demanio marittimo
		5.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	154		Demanio marittimo
		6.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	101		Demanio marittimo
		7.	RIFUGIO SOTTERRANEO	15		Demanio marittimo
7.	Parte 1226/2	Sì	EDIFICIO POLIVALENTE	133	parte 280/10	RC
8.	parte 1227/4	NO			parte 280/14	RC
9.	parte 1226/1	NO			parte 280/1	RC
10.	1350	NO			PONTE	
11.	1228/2	NO			TERRAPIENO	
12.	parte 1228/4	NO			TERRAPIENO	
13.	parte 1227/2	NO			TERRAPIENO	
14.	1224/2	NO			TERRAPIENO, parte 280/1	RC
15.	1224/3	NO			parte 280/10	RC
16.	1224/4	NO			parte 280/14	RC

Porto di turismo nautico–Porto 2

	nuova particella catastale n.	Edificio	Destinazione dell'edificio	Superficie dell'edificio	Vecchia particella cat.	proprietà
1.	1314	Sì			parte 240/3, TERRAPIENO	RC
		1.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	312		RC
		2.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	126		RC
		3.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	140		RC
		4.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	141		RC

	nuova particella catastale n.	Edificio	Destinazione dell'edificio	Superficie dell'edificio	Vecchia particella cat.	proprietà
		5.	EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA	96		RC
		6.	STAZIONE ELETTRICA	20		RC
		7.	TORRE	15		RC
2.	parte 1311	Sì	TORRE	15	parte 241/13	Città di Pola
3.	1301/1	NO			parte 241/7	Città di Pola
4.	parte 1312	NO			parte 241/10	Città di Pola
5.	parte 1315/1				TERRAPIENO, parte 240/3	RC